

**ASTA PUBBLICA PER APPALTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI**

IN CONFORMITA' AL PROTOCOLLO APE-GPP E DEL PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAJOERS) PER TUTTE LE UTENZE DELLA CITTA' DI AVIGLIANA PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2010 – 31 DICEMBRE 2011.

CAPITOLATO TECNICO**PREMESSA**

Gli obiettivi fissati dall'Unione Europea per il 2020 in campo energetico/ambientale (+20% di produzione da fonti rinnovabili, -20% di emissione di gas serra, +20% di risparmio energetico), sono stati fatti propri dalla Regione Piemonte nel "Manifesto per l'indipendenza energetica dal petrolio": "Per condividere un benessere sobrio ma distribuito in modo più equo; per costruire un sistema in cui il consumo delle risorse naturali, della terra e dell'energia sia commisurato alla capacità del pianeta di rigenerare risorse che non sono infinite".

Per questo motivo, la Città di Avigliana, che ha intrapreso da tempo un percorso forte e articolato verso la qualità ambientale, con azioni quali l'adozione dell'Allegato Energia al Regolamento Edilizio, l'adesione al Protocollo per gli **Acquisti Pubblici Ecologici** (APE-GPP) promosso dalla Provincia di Torino, dove al Forum Compra Verde di Cremona, edizione 2008, ha conseguito il primo premio per il miglior bando verde, sezione Italia, con quello delle pulizie e la menzione per il miglior bando verde, sezione Italia, con quello dell'approvvigionamento dell'energia elettrica con la seguente motivazione "per l'efficacia con cui viene affrontata la problematica ambientale dei cambiamenti climatici", ha aderito formalmente al Manifesto promosso dalla Regione.

Azioni che, oltre agli effetti prettamente energetico/ambientali, facilitano il percorso per il conseguimento delle certificazioni (EMAS, etc.), riducendo il costo delle bollette energetiche e favorendo l'adesione a nuovi percorsi/scenari come quello dei "Borghi Sostenibili del Piemonte", delle "Bandiere Arancioni" del Touring Club Italiano e dell'Ecolabel Europeo nel servizio di ricettività turistica che rappresentano opportunità di risorse per l'occupazione ed il miglioramento della qualità della vita.

Inoltre, la Città di Avigliana ha aderito al "Patto dei Sindaci" che, nell'ambito di "Sustainable Energy Europe", promuove una competizione tra le città europee più sostenibili, con i sindaci stessi che divengono garanti e responsabili di una serie di azioni volte a rendere sostenibili le proprie città realizzando progetti di pianificazione urbana e di partecipazione che possano fungere da modello positivo per altre città europee. In linea con gli obiettivi europei, anche il "Patto dei Sindaci" prevede la riduzione di oltre il 20% delle emissioni di CO₂ da parte delle amministrazioni aderenti entro il 2020.

Nell'ambito del redigendo piano d'azione, del Patto dei Sindaci, certamente questo bando sarà una delle componenti non solo per l'azione dell'Amministrazione ma anche per tutta la cittadinanza.

La Città di Avigliana, fin dal 1° gennaio 2007 si approvvigiona per tutti i punti di presa di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile certificata "100% verde" mentre nel biennio 2008-2009 l'energia è per l'80% certificata "100% verde" ed il restante 20% proviene da impianto che ha meno di sette anni.

La Città di Avigliana, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 (approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione), indice pertanto la presente procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'approvvigionamento di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

In particolare, la presente procedura è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, sviluppo delle fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni climalteranti per gli usi elettrici diretti della Città di Avigliana

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

a. La presente gara ha per oggetto:

1. la fornitura di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili franco punti di prelievo come meglio specificati nell'allegato (All. 1 Punti di prelievo), per un quantitativo complessivo stimato approssimativamente di 3.883.563 kWh in 2 anni (1.941.781 kWh l'anno);

2. prestazioni dei connessi servizi di trasporto, bilanciamento e scambio da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
- b. Si precisa fin da ora che i quantitativi sopra riportati hanno valore puramente indicativo, in quanto stimati. Il corrispettivo verrà liquidato in relazione agli effettivi consumi.

ART. 2. SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

- a. Il totale dell'energia fornita deve derivare da fonti energetiche rinnovabili (E-FER) come definito dalla direttiva europea 2001/77/CE, recepita in Italia dal DLgs 29 Dicembre 2003, n. 387.
- b. Il 30% dell'elettricità da fonti rinnovabili deve derivare da impianti alimentati da fonti rinnovabili di nuova costruzione o ripotenziati, o rifatti totalmente o parzialmente, o riattivati. Per impianti di nuova costruzione si intendono quelli entrati in esercizio da meno di 7 anni dalla pubblicazione di questo bando di gara d'appalto. In alternativa questa condizione è rispettata se l'offerente s'impegna a portare ad operatività, entro due anni dalla stipula del contratto, nuovi impianti E-FER in grado di garantire la produzione del 30% del totale dell'energia E-FER fornita.
- c. Le garanzie di origine verranno fornite da un'attendibile terza parte indipendente che certifichi la provenienza dell'elettricità.
- d. La terza parte indipendente viene designata dagli Stati membri secondo quanto stabilito dalla direttiva europea sopra citata.
- e. I certificati RECS (Renewable Energy Certificate System) ed il marchio "100% Energia Verde" possono costituire mezzo di prova per attestare la rispondenza di tali requisiti per il 70% della fornitura.
- f. Sono accettati eventuali altri marchi nazionali e/o comunitari in conformità a quanto previsto dall'art. 68 comma 9 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

ART. 3. MARCHIO "ENERGIA VERDE"

Il Fornitore s'impegna a concedere in uso all'Amministrazione un Logo o un Marchio per tutta la durata della fornitura da utilizzare per tutti gli scopi, attività e manifestazioni.

ART. 4. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata biennale, per il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2011 ovvero a decorrere dalla data della stipula, con possibilità di recesso dopo un'annualità, senza che il fornitore possa sollevare eccezione alcuna.

Alla scadenza del contratto il Fornitore è tenuto alla prosecuzione della fornitura fino all'effettivo subentro di altro soggetto debitamente selezionato.

ART. 5. QUANTITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

L'ammontare globale presunto della fornitura di energia elettrica, non impegnativo per la Città di Avigliana, per il periodo di due anni, è stimato in kWh 3.883.563 così composto kWh 661.650 per altri usi (uffici, scuole, ecc.) e kWh 3.221.913 per Illuminazione Pubblica (IP) e per un importo presunto di € 397.200,00 escluse le componenti indicate al successivo ART. 9 e l'I.V.A., per l'intero biennio.

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo e non impegna quindi la Città di Avigliana in alcun modo, potendo il medesimo, in rapporto all'andamento dei consumi, aperture/chiusure di utenze, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relativa alla fornitura di energia elettrica.

Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento oltre a quanto pattuito dovendo il fornitore comunque fornire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità degli stabili e degli impianti di illuminazione pubblica oggetto della fornitura.

Non dovranno essere addebitati alla stazione appaltante costi di attivazione e/o di inizio fornitura.

ART. 6. CONDIZIONI DI FORNITURA

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire l'energia elettrica con continuità salvo casi di forza maggiore. In ogni caso varrà quanto stabilito dalla delibera n. 247/04 dell'Autorità per l'Energia ed il Gas in merito agli indennizzi automatici ai clienti finali.

L'Amministrazione si riserva, durante l'esecuzione dell'appalto, la facoltà di richiedere l'attivazione o la dismissione di utenze per le sedi o impianti di illuminazione. Ogni eventuale nuova utenza richiesta dall'Amministrazione dovrà essere inserita tra quelle servite dal fornitore alle medesime condizioni offerte. Tutte le incombenze di carattere tecnico/amministrativo conseguenti alle nuove utenze, sono a carico dell'aggiudicatario, ad esclusione degli oneri economici imputabili ex lege all'Amministrazione.

ART. 7. CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

Il fornitore effettuerà la fornitura di energia elettrica a favore della Città di Avigliana per il soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica di tutti gli edifici ed impianti di illuminazione pubblica di cui all'allegato elenco.

I prezzi e la loro struttura di composizione, relativamente alla fornitura di energia elettrica, sono previsti nell'offerta economica, valida per i 24 mesi di fornitura previsti nel presente capitolato speciale d'appalto.

I prezzi dell'offerta si differenzieranno per le diverse tipologie di fornitura secondo la seguente schematizzazione:

- forniture in bassa tensione – presso edifici pubblici;
- forniture in bassa tensione – per Illuminazione Pubblica.

L'importo complessivo presunto stabilito a base d'asta è pari ad € 397.200,00.

ART. 8 - INDICIZZAZIONE DEI PREZZI

Lo sconto dovrà rimanere invariato per tutta la durata dell'appalto.

Tanto per i consumi relativi agli edifici pubblici che per quelli relativi all'illuminazione pubblica:

- il 75% dei suddetti consumi sarà corrisposto ad un prezzo aggiornato durante l'intero periodo contrattuale secondo quanto stabilito dalle Delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; il criterio di aggiornamento dei prezzi sarà legato all'Indice ITECTM (Copyright© luglio 2006 Morgan Stanley & Co International Limited e Ricerche per l'Economia e la Finanza S.r.l. Tutti i diritti riservati). Mensilmente i prezzi (P0Fi) saranno ricalcolati secondo la seguente formula $PmFi = P0Fi + (Im - I0)$, dove "m" indica il mese di prelievo dell'energia elettrica; "Fi" indica le fasce orarie come definite dalla Delibera 181/06 dell'AEEG e successive modifiche ed integrazioni ovvero fascia monoraria; "PmFi" è il prezzo applicato ad ogni kWh prelevato in ciascuna fascia oraria/monoraria "Fi" nel mese di prelievo "m"; "P0Fi" è il prezzo sopraesposto per ogni kWh prelevato dal CLIENTE in ciascuna fascia oraria "Fi"; "Im" è pari all'indice ITECTM in vigore nel mese di prelievo "m"; "I0" è pari a 5,977 c€/kWh. L'indice ITECTM è consultabile mensilmente al seguente indirizzo: <http://www.ref-online.it/>;
- il 25% dei suddetti consumi sarà corrisposto al prezzo indicato nell'offerta, che rimarrà fisso durante l'intero periodo contrattuale, applicando l'art.5 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.

ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura di gara sarà espletata mediante Procedura Aperta, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D .Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso.

Si potrà procedere all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta deve esprimere il prezzo dell'energia relativo alla tariffa monoraria secondo lo schema sotto riportato.

Tariffa	kWh	Prezzo Unitario €/kWh	Importo Totale offerto
BT a) Edifici Pubblici	661.650	Cifre:	Cifre:
		Lettere:	Lettere:
BT a) Edifici Pubblici	3.221.913	Cifre:	Cifre:
		Lettere:	Lettere:

I.C.O. - IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA € _____ (_____)

DETERMINAZIONE RIBASSO PERCENTUALE: $(1 - \frac{I.C.O.}{397.200,00}) \times 100 =$

I prezzi dell'energia dovranno essere indicati in Euro per kWh fino a sei decimali.

I prezzi non devono essere comprensivi degli oneri conseguenti l'applicazione della normativa europea in materia di emissioni di CO₂ (direttiva europea 2003/87/CE del 13/10/2003) in quanto la fornitura di energia proviene esclusivamente da fonti rinnovabili.

I prezzi saranno comprensivi della componente energia proveniente da fonte rinnovabile.

I prezzi proposti si intendono esclusi degli oneri relativi alle perdite sulla rete per il trasporto, delle componenti A, UC e MCT, del trasporto del dispacciamento e degli oneri di misura, di sbilanciamento dell'energia.

Il prezzo non comprende inoltre, l'I.V.A. e qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile al contratto che dovranno però essere specificati (aliquota e descrizione).

L'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che, sulla base dei prezzi offerti, fornirà complessivamente alla Città di Avigliana l'energia elettrica con il minor importo di spesa.

Nell'offerta dovrà inoltre essere indicato il prezzo offerto per forniture in MT e per le tariffe F1, F2 e F3 per eventuali nuove realizzazioni, trasformazioni e/o subentri. Si precisa che lo stesso non sarà utilizzato per la determinazione del ribasso percentuale. Il medesimo verrà applicato per eventuali nuove forniture in corso d'appalto, per le condizioni dell'ART. 15 del presente capitolato o per esigenze della rete di distribuzione.

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, né essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Per quanto non previsto varranno le disposizioni dell'A.E.E.G.

ART. 10. SERVIZI A CARICO DEL FORNITORE COMPRESI NEL CORRISPETTIVO E TEMPI DI INTERVENTO

10.a. Rapporti con il GSE

Il Fornitore gestirà gli oneri derivanti dal contratto di scambio con il GSE - Gestore Servizi Elettrici di Trasmissione Nazionale - in accordo alla delibera n. 48/04 dell'AEEG nonché tutti gli adempimenti relativi ai rapporti con il GSE stesso al fine di mantenere gli impianti in perfetto stato di efficienza e di garantire l'erogazione della fornitura senza soluzione di continuità.

10.b. Rapporti con il Distributore

Il Fornitore si prenderà cura, per conto dell'Amministrazione (nelle forme giuridiche previste e consentite), di tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti i rapporti con il distributore (contratti di dispacciamento, interruzioni del servizio, etc.) al fine di mantenere gli impianti in perfetto stato di efficienza e di garantire l'erogazione della fornitura senza soluzione di continuità. A tal fine l'Amministrazione, Area Ambiente ed Energia, si impegna ad inoltrare entro 24 ore dal riscontro del malfunzionamento apposita comunicazione scritta, mediante fax o e-mail, al fornitore che provvederà ad attivarsi con il Distributore nel termine perentorio di 48 ore dalla ricezione della predetta comunicazione.

10.c. Operazioni di subentro

- a. Il Fornitore si impegna a predisporre tutte le operazioni tecnico-amministrative necessarie al subentro entro 60 giorni dalla stipula del contratto, pena l'applicazione delle penali stabilite dallo stesso.
- b. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad adempiere a tutti gli oneri di carattere tecnicoamministrativo relativi alle operazioni di disdetta comunicate dall'Amministrazione.
- c. Qualora alla data di attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l'Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo, disdetta o recesso dal precedente contratto, la fornitura sarà sospesa ed il fornitore dovrà tempestivamente avvisare l'Amministrazione – Area Ambiente ed Energia.
- d. Il Fornitore s'impegna altresì a dare tempestiva comunicazione qualora per cause imputabili a forza maggiore o a caso fortuito ovvero per cause imputabili al distributore locale o all'Amministrazione stessa, verrà disattesa la data di attivazione.
- e. Ogni eventuale nuova utenza richiesta dall'Amministrazione dovrà essere inserita, senza soluzione di continuità, tra quelle servite dal Fornitore alle medesime condizioni. Le incombenze di carattere tecnico-amministrativo relative alle nuove attivazioni sono a carico del Fornitore.

10.d. Assistenza e consulenza

- a. Il Fornitore aggiudicatario si impegna ad offrire gratuitamente un servizio di assistenza tecnica e consulenza gestionale, amministrativa e tariffaria, per la risoluzione di qualsiasi problematica inerente la gestione energetica e per l'ottimizzazione dei flussi. In particolare, si impegna a:
 - monitorare ed ottimizzare periodicamente, con cadenza trimestrale, le utenze secondo l'opzione tariffaria più conveniente per l'Amministrazione;
 - fornire all'Amministrazione con cadenza semestrale un resoconto recante eventuali consumi di energia reattiva ed i relativi costi sostenuti per le penali, il profilo di potenza prelevata, eventuali superi di potenza contrattualmente impegnata e relativi costi sostenuti, analisi dei prelievi e dei costi unitari dell'energia elettrica (ripartizione per voce di costo: quota energia, trasmissione, distribuzione, misura, oneri di sistema, imposte);
 - fornire all'Amministrazione con cadenza semestrale un prospetto di quantificazione dei risparmi conseguiti rispetto al valutato alla data di stipula con riferimento sia agli aspetti economici che a quelli ambientali: emissioni di CO₂ in ambiente (Patto dei Sindaci);
 - redigere con cadenza annuale un documento riassuntivo contenente i consumi relativi alle singole utenze suddivise per sede e per tipologia di tensione;
 - individuare un responsabile del servizio che curerà direttamente i rapporti con l'Area Ambiente ed Energia;
 - mettere a disposizione un servizio on line dove l'Amministrazione potrà visionare i documenti sopra richiesti e il dettaglio di tutte le fatture emesse fino a quel momento a proprio carico, attraverso l'attribuzione di un determinato codice utente e Password.
- b. Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere, in ogni caso, prodotta in formato elettronico ed inviata all'Area Ambiente ed Energia (ambientenergia@comune.avigliana.to.it); mentre le fatture saranno recapitate all'Area Amministrativa secondo il modello predisposto dall'Ufficio suddiviso secondo i capitoli di spesa.

10.e. Ulteriori oneri

1. Il Fornitore, in sede di fatturazione, si farà carico per conto dell'Amministrazione dell'esazione delle componenti di trasporto e misura, componenti tariffarie A e UC, imposte erariali e addizionali ed IVA. Sono escluse le componenti relative alla CO₂ in quanto la fornitura è interamente prodotta da fonti rinnovabili.

ART. 11. INSTALLAZIONE IMPIANTI ED ACCESSO AL CONTATORE

- a. Il Fornitore potrà installare presso l'Amministrazione tutte le apparecchiature, impianti e materiali necessari all'esecuzione della fornitura, su aree ed in locali idonei messi a disposizione gratuitamente dalla stessa per la durata complessiva della fornitura.
- b. Il Fornitore rimarrà proprietario di tali apparecchiature, impianti e materiali e potrà verificarli, ispezionarli, sostituirli o modificarli in qualsiasi momento in base alle esigenze tecniche del servizio di somministrazione, previa comunicazione.
- c. Saranno a carico del Fornitore i lavori di installazione e rimozione di tali apparecchiature, impianti e materiali.
- d. L'Amministrazione s'impegna a non aprire, smontare, o comunque manomettere i suddetti impianti, apparecchi e materiali per eseguire interventi di qualsiasi natura. L'Amministrazione si impegna altresì a non rimuovere, cancellare e/o comunque modificare i contrassegni apposti sugli impianti, apparecchi e materiali.
- e. Saranno a carico del Fornitore, secondo la normativa vigente in materia, eventuali danni causati agli impianti e alle apparecchiature dell'Amministrazione per effetto dell'installazione non realizzata a regola d'arte e del funzionamento difettoso delle apparecchiature e degli impianti del Fornitore di cui al presente articolo.
- f. L'Amministrazione assicura ed acconsente agli incaricati dal fornitore, muniti di idoneo tesserino di riconoscimento, l'accesso al contatore di misura in qualunque momento, previo accordo sulla data ed ora dell'intervento.

ART. 12. ATTREZZATURE

Il Fornitore si impegna a dotare il proprio personale della strumentazione idonea ad effettuare le rilevazioni necessarie a garantire l'efficiente erogazione della fornitura.

ART. 13. CONVENZIONI CONSIP

- a. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere, in ogni momento con preavviso di 60 giorni, dal contratto qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto sia attiva o venga attivata una convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili con 30% derivante da impianti alimentati da fonti rinnovabili di nuova costruzione o ripotenziati, o rifatti totalmente o parzialmente, o riattivati, entrati in esercizio da meno di 7 anni dalla pubblicazione di questo bando di gara d'appalto che preveda condizioni più vantaggiose allorché il fornitore non adegui la propria offerta economica alla Convenzione in parola.
- b. In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora il corrispettivo per il mese di aggiudicazione risulti superiore a quello praticato dalla corrispondente convenzione Consip per lo stesso mese.

ART. 14. NORMATIVA SOPRAVVENUTA

Qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, eventuali provvedimenti emessi dalle autorità competenti introducano nuove regole o modifichino quelle esistenti al momento della stipula, le parti, di comune accordo o secondo equità e buona fede, provvederanno a formulare clausole modificative od integrative del contratto stipulato.

ART. 15. OFFERTA ALLE ALTRE UTENZE PRESENTI NEL TERRITORIO

- a. Il Fornitore avrà la facoltà di estendere la fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili anche alle altre utenze di qualsiasi tipo (domestiche e non) presenti nel territorio comunale, che ne faranno richiesta.
- b. Tale fornitura, sarà a carico del singolo richiedente al quale saranno riservate le medesime condizioni offerte all'Amministrazione.
- c. L'Amministrazione, attraverso i canali istituzionali (sito internet, affissioni, giornalino comunale, manifestazioni, A21L, ecc.), avrà cura di promuovere l'iniziativa ai propri cittadini al fine di soddisfare delle istanze di gruppi di cittadini, favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano d'Azione del Patto dei Sindaci, diffondere e consolidare una cultura ambientale e di efficienza energetica attraverso lo sportello energia.
- d. L'Amministrazione non sarà in alcun modo responsabile dei rapporti – giuridici, commerciali ed economici - tra il Fornitore ed gli utilizzatori che aderiranno all'iniziativa.
- e. Il Fornitore consegnerà annualmente all'Amministrazione i dati aggregati sulle utenze presenti sul territorio comunale relativi ai benefici ambientali in termini di emissioni evitate di CO₂ in ottemperanza del Patto dei Sindaci (Covenant of Majors) ed al Piano d'Azione.

ART. 16 - CAUZIONI E GARANZIE

I partecipanti alla gara dovranno fornire una garanzia provvisoria di Euro 7.944,00 (settemiladuecentosei/zero centesimi) pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto, costituita, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. avente validità per almeno 180 giorni dalla data di

presentazione dell'offerta e contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Non è consentito prestare la cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. E' ammessa la costituzione di garanzia mediante assegno circolare non trasferibile intestato a questo Comune. L'importo della garanzia, ai sensi dell'art.75 comma 7 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire del beneficio, il concorrente deve dimostrare, in sede di gara, il possesso del requisito a norma di legge. In caso di Raggruppamento temporaneo di impresa o di consorzio detto requisito deve essere posseduto almeno dall'impresa capo gruppo o dal consorzio. In caso di aggiudicazione dovrà essere presentata una fideiussione definitiva ai sensi dell' art.113 del D .lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.

ART. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione avrà periodicità mensile e dovrà evidenziare le seguenti voci:

- costi d'acquisto dell'energia relativa ai consumi prelevati, sui quali applicare le perdite di rete previste dall' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- costi derivanti la fornitura da energia rinnovabile;
- costi/oneri per il trasporto dell'energia, in quanto corrisposti dal Fornitore al Gestore di Rete;
- le imposte erariali ed addizionali e l'I.V.A. sui consumi saranno a carico della Città di Avigliana e verranno applicate dal Fornitore sulle fatture con le modalità di legge;
- costi/oneri relativi ai componenti A, UC, MCT dovuti per il mercato;
- oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero;
- oneri di prelievo di energia reattiva;
- oneri di sbilanciamento dell' energia;
- l'importo zero rispetto gli oneri CO2.

Per quanto non espressamente indicato varrà la Delibera AEEG n. 152/06 – Allegato A Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità ed i relativi aggiornamenti che dovessero subentrare durante il periodo di fornitura.

Dovrà essere emessa un'unica fattura in cui sarà riportata, oltre il quadro di dettaglio generale, la distinta di tutti i punti di prelievo suddivisi per ogni utenza in cui sarà riportato il singolo quadro di dettaglio secondo il modello predisposto dall'Ufficio dell'Area Amministrativa suddiviso secondo i capitoli di spesa.

Qualora la Città di Avigliana nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità al fornitore, provvedendo a, recuperare l'importo non dovuto sulla prima fattura utile, previo accordo con il fornitore stesso.

La Città di Avigliana si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura accreditando gli importi complessivi fatturati su conto corrente bancario comunicato dal fornitore.

Per esigenze particolari dovrà essere comunque prevista la possibilità di effettuare, su alcuni punti di prelievo, pagamenti con modalità diverse (bollettino c/c postale, ecc).

Tutta la corrispondenza ed i documenti contabili dovranno essere inviati al seguente indirizzo:

Città di Avigliana Piazza Conte Rosso, 7 - 10051 AVIGLIANA TO.

ART. 18 - PENALI

Nel caso venga eseguita la fornitura in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente capitolato e al contratto, la Città di Avigliana applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00) al giorno, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme agli atti di cui sopra, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso la fornitura non risponda ai requisiti tecnici richiesti di cui all'art. 2 oltre alla penale del comma precedente sarà data tempestiva comunicazione agli organi competenti.

ART. 19 - RISOLUZIONE

In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto, la Città di Avigliana, mediante inoltro di lettera raccomandata AR, assegnerà al Fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento.

Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto.

L'Amministrazione Contraente ha facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

ART. 20 - RECESSO

La Città di Avigliana, nei casi di giusta causa, ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni consecutivi da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili all'appaltatore eccedente i 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi;
- perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art.38 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.;
- indebita cessione anche parziale del contratto;
- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori; grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente atto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Città di Avigliana.

In ogni caso, il Fornitore dovrà, comunque, proseguire, le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio della Città di Avigliana, provocare danno alla stessa.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

ART. 21 - TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ART. 22 - SUBAPPALTO

Il subappalto in questa prestazione di servizio non è previsto.

ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo il contratto di fornitura a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte della ditta fornitrice degli obblighi di cui sopra, la Città di Avigliana, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 24 - RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di natura tecnica, commerciale o industriale relative all'altra Parte delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del presente capitolato.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, registrazione del contratto, copie occorrenti, bolli, diritti ed altro, sono a totale carico del Fornitore.

ART. 26 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento unico, ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dell'art. 4 della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i., è l'arch. Aldo Blandino, Responsabile dell'Area Ambiente Energia della Città di Avigliana – Piazza Conte Rosso, 7 10051 AVIGLIANA TO, tel. 0119769160 fax 0119769108, e-mail ambientenergia@comune.avigliana.to.it

ART. 27 - CHIARIMENTI

Ogni istanza di informazioni e/o chiarimenti di natura tecnica relativa alla gara, potrà essere richiesta al Responsabile del Procedimento Unico dell' Area Ambiente Energia della Città di Avigliana – Piazza Conte Rosso, 7 10051 AVIGLIANA TO, tel. 0119769160 fax 0119769108, e-mail ambientenergia@comune.avigliana.to.it

I chiarimenti di carattere amministrativo relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti alla Sig.ra Carla Rosa Brusin dell' Area Ambiente Energia della Città di Avigliana – Piazza Conte Rosso, 7 10051 AVIGLIANA TO, tel. 0119769159 fax 0119769108, e-mail ambientenergia@comune.avigliana.to.it

ART. 28 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte della ditta successivamente aggiudicataria della fornitura, tutte le condizioni del presente capitolato e quelle specificate nei documenti di gara.

ART. 29 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono richiamare le disposizioni vigenti in materia di forniture pubbliche, di cessione di energia, le disposizioni di contabilità dello

Stato di cui al R.D. 18.11.1923, n.2440 e R.D. 23.05.1924, n.827, il D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i, nonché le disposizioni del Codice Civile.

ART. 30 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione e applicazione del rapporto contrattuale sarà competente esclusivo il Foro di Torino. Resta esclusa ogni competenza arbitrale.